

Competenze delle Commissioni: raccolta ragionata delle delibere del CSM.
(Delibera del 15 marzo 2017)

“Con il presente documento si intende offrire una esposizione ragionata dell’attività del Consiglio Superiore della Magistratura, suddivisa secondo le competenze delle Commissioni referenti, con il richiamo dei dati normativi primari rilevanti, che possa costituire un vademecum destinato essenzialmente ai Magistrati Ordinari in tirocinio ed al portale istituzionale del Consiglio Superiore della Magistratura per una ulteriore più ampia diffusione. Deve quindi in premessa avvertirsi che la presente trattazione non è assolutamente esaustiva della complessiva attività di governo della magistratura posta in essere dal C.S.M., ma costituisce il tentativo di offrire un quadro d’insieme delle linee generali e delle priorità del suo intervento istituzionale nei principali settori in cui esercita il proprio potere.

Naturalmente, allo scopo di contenere in una trattazione agile e snella un enorme materiale regolamentare stratificato nella ormai pluridecennale produzione, e diffuso su praticamente ogni settore anche di dettaglio e di interesse anche indiretto per il governo della funzione giudiziaria, è necessario fare una radicale selezione, sia in relazione alle competenze delle Commissioni che, all’interno di ciascuna materia di competenza, degli atti ritenuti più rilevanti e significativi.

Inevitabilmente, per ciascuna commissione rimangono esclusi dalla trattazione non pochi ambiti di intervento e, all’interno di quelli oggetto di esposizione, un gran numero di provvedimenti ulteriori rispetto a quelli citati.

Di tutto quanto non oggetto di considerazione nella presente sede potrà agevolmente trarsi informazione dalle più dettagliate esposizioni analitiche rinvenibili nella pubblicistica o nel sito Web del Consiglio.

Prima Commissione

La Prima Commissione consiliare è competente in primo luogo nella materia delle incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie. In tale settore la finalità dell'azione consiliare è quella di assicurare il rispetto del principio costituzionale per cui ciascun magistrato deve garantire autonomia, indipendenza ed imparzialità nell'esercizio delle proprie funzioni svolgendo il proprio ruolo in condizioni di terzietà rispetto alle parti (**artt. 104 e 11 Cost.**). La legittimazione e la fiducia di cui l'ordine giudiziario deve godere presso i cittadini postulano che sia fornita una immagine, oltre che la sostanza, di sicura imparzialità di tutti i suoi rappresentanti.

Per questo motivo la legge stabilisce una serie di regole e di limiti riguardo le condizioni esteriori oggettive e soggettive in cui il magistrato deve esercitare le proprie funzioni, così che alcun dubbio in ordine all'imparzialità del suo agire possa essere alimentato.

L'art. 18 del Regio decreto n. 12 del 1941 stabilisce che i magistrati non possono essere assegnati ad uffici davanti ai quali parenti fino al secondo grado, affini in primo grado, coniuge o convivente svolgano le funzioni di avvocato.

L'art. 19 dello stesso testo normativo stabilisce i limiti alla possibilità di operare presso uffici in cui abbiano rapporti di parentela o affinità con altri magistrati, o con agenti di polizia giudiziaria.

La Circolare n. P-12940 del 25 maggio 2007, modificata con delibere del 1° aprile 2009 e 9 aprile 2014 “Regime delle incompatibilità ex artt. 18 e 19 O.G., nonché di situazioni analoghe rilevanti ex art. 2 L.G.” contiene la normativa consiliare di attuazione delle regole di legge, indicando le fattispecie rilevanti e le procedure di accertamento.

Le norme stabiliscono che il motivo di incompatibilità deve essere riscontrato in concreto e, quindi, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza di circostanze in grado di mettere in discussione l'immagine di assoluta imparzialità del magistrato si deve tener conto delle dimensioni degli uffici, della loro articolazione organizzativa, dei settori di specializzazione, dell'attività in concreto svolta dai magistrati e/o avvocati interessati.

E' prevista dal R.D. n. 511 del 1946 una più ampia ed atipica causa di incompatibilità dei magistrati “*quando per qualsiasi causa indipendente da loro colpa non possono, nella sede occupata, svolgere le proprie funzioni con indipendenza ed imparzialità*” (**art. 2, comma II, R.D.Lgs. n. 511/46**). Essa opera in tutte le situazioni in cui, per motivi obiettivi, anche esteriori ed estranei alla sua sfera di controllo, sia messa in discussione l'immagine di imparzialità ed indipendenza del magistrato.

L'attuazione, sotto il profilo procedimentale, della previsione di legge è stata realizzata dal Consiglio Superiore con la Circolare **Applicazione della procedura dell'art. 2 Legge Guarentigie (Delibera del 18 dicembre 1991)**, nonché, recentemente, con l'**art. 42 del Regolamento Interno** del Consiglio Superiore

Le diverse forme di incompatibilità sono oggetto di accertamento da parte del Consiglio mediante procedura amministrativa che può concludersi con l'archiviazione della pratica, ovvero con la deliberazione di trasferimento d'ufficio del magistrato ritenuto incompatibile.

Strumentali alla verifica da parte dell'Organo di governo autonomo della magistratura della permanenza delle condizioni di un corretto e funzionale esercizio autonomo, indipendente ed imparziale dei compiti dei magistrati e degli uffici, sono le competenze della Prima Commissione in materia di rapporti, esposti, ricorsi e doglianze da chiunque pervenuti concernenti magistrati, nonché delle relazioni conclusive delle inchieste amministrative eseguite dall'Ispettorato generale presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'**art. 12 legge 12 agosto 1962 n. 1311**. Alla Prima Commissione sono anche inoltrate le informazioni rilevanti raccolte dai dirigenti degli uffici, nell'esercizio del loro dovere di vigilanza sui magistrati che vi prestano servizio (**artt. 14 e 16 R.D. 511 del 1946**).

La medesima Commissione si occupa di proporre al *Plenum* eventuali richieste di tutela dell'indipendenza e del prestigio dei magistrati; si tratta delle cosiddette “**pratiche a tutela**”, non disciplinate dalla legge ma frutto dell'elaborazione consiliare, consistenti nell'intervento formale del Consiglio normalmente in relazione a specifiche vicende giudiziarie, finalizzate a stigmatizzare comportamenti lesivi del prestigio e dell'indipendente esercizio della giurisdizione, idonei a provocare un turbamento al regolare svolgimento o alla credibilità della funzione giudiziaria. I presupposti e la procedura sono oggi disciplinati dall'**art. 36 del Regolamento Interno** del Consiglio, sulla base delle esigenze espresse nella **delibera del 3 marzo 2004 “Pratiche a tutela dei magistrati”**.

Sempre al tema della garanzia della effettività - e della rappresentazione pubblica - dell'imparzialità, autonomia e terzietà della funzione giurisdizionale è dedicata l'ulteriore competenza della Prima Commissione all'autorizzazione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati, finalizzata a verificare che l'impegno del magistrato fuori dall'ufficio - da una parte - non crei rapporti e legami di interesse impropri con soggetti terzi e - dall'altra - non nuoccia alla efficienza della funzione giudiziaria.

In tale materia il fondamento normativo primario è costituito **dall'art. 16 R.D. n. 12 del 1941** che impone il divieto assoluto e generale per i magistrati di “*assumere impieghi pubblici e privati*”, e di “*esercitare industrie o commerci o libere professioni*”.

Il Consiglio ha prodotto la disciplina di dettaglio sostanziale e procedimentale della materia con la **Nuova circolare sugli incarichi extragiudiziari approvata con Delibera del 2 dicembre 2015**.

Seconda Commissione

La Seconda Commissione del C.S.M. è la commissione per il Regolamento Interno del Consiglio.

Essa adotta i pareri sulla interpretazione del Regolamento interno, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Comitato di Presidenza o dal Consiglio, nonché proposte al Consiglio di modificazione del Regolamento interno e relazioni al Consiglio sulle proposte di modificazione del Regolamento presentate dai componenti del Consiglio. Può inoltre formulare pareri e proposte sull'organizzazione interna e sul funzionamento del Consiglio.

Essa ha l'obiettivo di dare efficienza amministrativa alla struttura dell'organo di governo autonomo della magistratura disegnata dagli **artt. 104 e 105 della Costituzione**, nonché dalla **legge 24 marzo 1958 n. 195 "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura"** e dal **D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916 "Disposizioni di attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958 n. 195, concernente la costituzione ed il funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"**.

La Seconda Commissione è stata l'artefice della proposta di integrale revisione del Regolamento Interno del Consiglio attuata con la delibera del 26 settembre 2016.

La procedura di modifica del **Regolamento interno** è prevista **dall'art. 40** del medesimo regolamento.

Terza Commissione

La Terza Commissione consiliare è la commissione *per l'accesso in magistratura e per la mobilità*.

Essa si occupa dell'assegnazione di sedi e di funzioni - escluso il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive, che sono affidate alla competenza della Quinta commissione - e del trasferimento, anche d'ufficio, dei magistrati.

I riferimenti legislativi principali della disciplina della mobilità in magistratura sono contenuti negli **articoli 10** – che individua le funzioni dei magistrati – e **13** - che disciplina la prima assegnazione ed i successivi trasferimenti, nonché i limiti al passaggio di funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa - e del **D.lgs. n. 160/2006**, nonché negli **artt. 192, 194 e 195 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12**, in cui sono individuate le condizioni di legittimazione al trasferimento.

Influisce indirettamente sulla operatività della mobilità dei magistrati inoltre la disposizione **dell'art. 19 del D.lgs. n. 160/2006** che stabilisce un termine massimo di dieci anni di permanenza nello stesso ufficio nell'esercizio delle medesime funzioni.

Una disciplina speciale è prevista dalla legge per l'assegnazione dei posti che comportano l'esercizio di funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, per i quali **i commi da 13 a 17 dell'art. 12 D.lgs. n. 160/2006** prescrivono la valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme dei candidati da parte di un'apposita commissione tecnica nominata dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Alla mobilità volontaria si affianca la disciplina del trasferimento d'ufficio per la copertura delle sedi disagiate, introdotto dalla **legge n. 133 del 1998** recante *“Incentivi ai magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali”* e successive modificazioni.

La destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie - il c.d. collocamento fuori ruolo dei magistrati - è previsto dagli **artt. 196 e 197 del R.D. n. 12 del 1941** – in relazione alla destinazione al ministero della giustizia –, dall'**art. 210** dello stesso testo, nonché sempre quale norma generale, dall'**art. 15 della legge n. 195 del 1958**.

E' applicabile ai magistrati l'**art. 58 del Decreto del Presidente della Repubblica - 10 gennaio 1957 n. 3 Testo Unico degli impiegati civili della Stato**, che rappresenta la norma generale fondante l'istituto, in forza della disposizione di cui all'**art. 276, comma 3, del R.D. n. 12 del 1941**. Tale ultima norma contiene il principio generale di orientamento delle scelte amministrative in materia, costituito dall'interesse dell'amministrazione di provenienza a che il dipendente integri il proprio bagaglio professionale con esperienze eterogenee ma comunque connesse e strumentali ad un arricchimento delle competenze funzionali all'esercizio della giurisdizione.

Limiti numerici e cronologici alla destinazione di magistrati a funzioni non giudiziarie sono previsti dall'**art.1 bis del D.Lgs. n.143 del 2008**. Nella definizione dei limiti strutturali e cronologici per il collocamento fuori ruolo sono successivamente intervenuti i commi **da 66 a 72 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012 n.190**.

Il ricollocamento in ruolo dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie, a livello primario, è disciplinato dall'**art. 50 del D.Lgs. n. 160/2006**.

Funzione analoga, al collocamento fuori ruolo dei magistrati, è svolta dall'istituto della aspettativa di cui all'**art. 23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni**, che consente – su presupposti in parte non corrispondenti - al magistrato di allontanarsi dalle funzioni giudiziarie anche instaurando una relazione lavorativa temporanea con un ente diverso da quello di provenienza.

La *summa* della disciplina sostanziale e procedimentale consiliare relativa alla prima assegnazione ed ai tramutamenti dei magistrati, di merito e di legittimità, nonché alla destinazione a funzioni non giudiziarie ed al ricollocamento in ruolo, è costituita **dalla Circolare n. 13778 (delibera del 24 luglio 2014 e successive modificazioni) “Disposizioni in tema di trasferimenti dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie”**.

L'azione consiliare in relazione alle **Procedure per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi** è descritta dall'**art. 38 del Regolamento Interno del C.S.M.** nonché dall'**art. 39 Procedura per le assegnazioni ed i trasferimenti d'ufficio**.

Alla disciplina dell'istruttoria del procedimento per l'assegnazione di funzioni di legittimità è dedicata la delibera **Studio relativo alla composizione della commissione per la valutazione dei magistrati partecipanti a concorsi per la copertura dei posti vacanti della Corte di Cassazione, prevista dal D.Lgs. 160/2006, alle attività della commissione suddetta ed ai rapporti tra questa e la Terza commissione referente (Circolare n. P- 28652 del 18 novembre 2008 - Delibera del 12 novembre 2008 e succ. mod.)**.

In relazione alla materia del trasferimento d'ufficio a sede disagiate ed agli incentivi connessi vale la pena di segnalare le delibere consiliari **Applicabilità del regime previsto dall'art. 5 legge 133/98 (Risposta a quesiti del 13 maggio 2009)** e **Estensione dei benefici non economici previsti dalla legge n. 133/98 (Risposta a quesito del 2 luglio 2014)**.

La Terza Commissione è anche competente alla nomina quali consiglieri della Corte di cassazione degli avvocati e dei professori universitari per meriti insigni in attuazione del **comma 3 dell'art. 106 Cost.** Le concrete modalità, i termini ed i presupposti della valutazione relativa da parte del C.S.M. sono contenuti nella **legge 5 agosto 1998 n. 303**.

La stessa Commissione si occupa dell'adozione di tutti i provvedimenti relativi al concorso per la nomina a magistrato ordinario, in attuazione **dell'art. 106 comma 1 Cost.**, con un procedimento disciplinato dal **Capo I del D.Lgs. 160/2006** e dal regolamento per il concorso in magistratura, approvato con **Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 1860**.

Quarta Commissione

La Quarta Commissione consiliare è la *Commissione per le valutazioni della professionalità*, ed è competente all'adozione di tutti i provvedimenti in quella materia. Essa propone quindi il conferimento delle funzioni giudiziarie ai magistrati ordinari all'esito del tirocinio, secondo le regole stabilite **dall'art. 8 D.lgs 30 gennaio 2006 n. 26** che prevede la possibilità di proroga del tirocinio per non raggiunta idoneità e, in caso di ripetuto giudizio sfavorevole, la cessazione dal servizio per inidoneità alle funzioni giudiziarie.

Si occupa della valutazione periodica di professionalità di tutti i magistrati in servizio secondo le regole i presupposti, criteri di valutazione e le scadenze procedurali stabilite dall'**art. 11 del D.Lgs. 160 del 2006**. La legge prevede che tutti i magistrati siano sottoposti a valutazione ogni quattro anni, sino al superamento della settima valutazione di professionalità, che interviene al ventottesimo anno di servizio.

Lo scopo perseguito dal legislatore è quello di realizzare un sistema stringente e puntuale di verifica della adeguatezza professionale dei magistrati articolando reiterati ed approfonditi controlli, durante l'intero arco della loro vita professionale.

La verifica riguarda in primo luogo l'indipendenza, l'imparzialità e l'equilibrio del magistrato, che costituiscono imprescindibili condizioni per un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali. La valutazione di professionalità riguarda, ulteriormente, la capacità professionale, la laboriosità, la diligenza e l'impegno.

La legge ha delegato al Consiglio Superiore di stabilire con propria deliberazione gli elementi di valutazione, gli indicatori ed i parametri da considerare, nonché la documentazione rilevante.

La disciplina di dettaglio è quindi contenuta nella circolare consiliare *Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati a seguito della Legge 30 luglio 2007, n. 111, recante Modifiche alle norme sull'Ordinamento Giudiziario (Circolare n. 20691 - Deliberazioni dell'8.10.2007 e successive modifiche)*.

Dal conseguimento delle successive valutazioni di professionalità dipende anche la retribuzione, in quanto la progressione stipendiale dei magistrati è collegata direttamente al perseguimento dei livelli di anzianità valutata positivamente, secondo la tabella allegata alla legge **n. 27 del 1981**, sostituita **dall'art. 2 comma 11 della legge 111 del 2007**

Inoltre il conseguimento di una certa anzianità professionale, attraverso il superamento della valutazione periodica corrispondente, è necessario per accedere ad alcune funzioni, secondo quanto dettagliatamente stabilito **dall'art. 12 del D.Lgs. 160/2006**.

Aspetti specifici dell'istruttoria del procedimento di valutazione di professionalità concernenti l'acquisizione di elementi di conoscenza ed i relativi criteri di valutazione sono disciplinati dalle Circolari *Nuova Circolare sull'acquisizione dei provvedimenti e verbali d'udienza a campione (Circolare prot. n. 16754/2008 – Delibera del 25 giugno 2008 e succ. mod)*, nonché *Risoluzione (24 luglio 2013) sulle valutazioni di professionalità e Delibera (23 luglio 2014) sugli standard di rendimento predisposti dal Consiglio Superiore della Magistratura*.

La Quarta Commissione si occupa inoltre della tenuta e dell'aggiornamento dei fascicoli personali dei magistrati, autorizzando l'inserimento e disponendo l'eliminazione di specifici atti o documenti; le relative regole sono contenute nelle circolari: *Circolare sulla tenuta dei fascicoli personali dei magistrati (Circolare n. P. 4718/09 del 27 febbraio 2009 – Delibera del 19 febbraio 2009 e succ. mod.)* nonché *Interpretazione della Circolare n. 4718 del 27 febbraio 2009 in tema di tenuta del fascicolo personale dei magistrati (Delibera del 16 aprile 2014)*.

E' competente inoltre in materia di stato giuridico dei magistrati, cui attengono le dispense dal servizio ai sensi **dell'art. 3 R.D.Lgs. 31 maggio 1946 n. 511**, nonché la concessione di

aspettative - escluse quelle di cui all'art. **23 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165** - e congedi; il riconoscimento di dipendenza di infermità da causa di servizio, l'equo indennizzo e le pensioni privilegiate – secondo le regole stabilite nel **D.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001** parzialmente abrogato dall'articolo **1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214**.

Quanto ad aspettative e congedi, il Consiglio è intervenuto con la propria regolamentazione al fine di rendere le relative procedure di riconoscimento più semplici tempestive e funzionali con la **Delibera del 13 luglio 2011 *Informatizzazione e semplificazione delle procedure consiliari in tema di aspettative e congedi***, con la **Delibera *Integrazione alla risoluzione del 13 luglio 2011 relativa alla semplificazione in tema di autorizzazione delle assenze concesse dai Capi degli uffici e in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità*** (*Circolare P-18083 del 12 ottobre 2015 - Delibera dell'8 ottobre 2015*), nonché con la **Delibera del 22 dicembre 2015 – *Correzione errore materiale 10 febbraio 2016 Semplificazione della definizione delle pratiche relative alle assenze per maternità, congedi parentale e congedi per malattia del bambino, ai sensi del D.Lgs. 151/2001. Vademecum per l'invio telematico dei provvedimenti relativi alle assenze concesse dai Capi degli uffici in tema di interdizione dal lavoro per gestazione e congedo maternità.***

Si occupa del collocamento a riposo dei magistrati, di cui la fattispecie fondamentale è la cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, disciplinata dall'art. **5 del R.D.L. 31 maggio 1946, n. 511**, e riguarda i magistrati che abbiano raggiunto o superato il settantesimo anno di età. La disciplina è stata profondamente modificata con l'art. **1 del D.L. 90/2014**, convertito dalla **L. n. 114/2014**, che ha abrogato l'istituto del trattenimento in servizio dei magistrati oltre il settantesimo anno di età di cui all'art. **16, D.Lgs. n. 503/1992**. In via transitoria l'effetto di tale abrogazione è stato differito totalmente o parzialmente con i provvedimenti di proroga contenuti nell'art. **18 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83** convertito, con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2015, n. 132** e poi dall'art. **5, comma 1, del D.L. n.168/2016** convertito in **l. 25 ottobre 2016, n. 197**.

Costituisce ipotesi ulteriore la cessazione per anzianità di servizio, prevista dall'art. **2 L. 15 febbraio 1958, n. 46**; essa attiene a tutti gli impiegati civili dello Stato, e quindi anche ai magistrati ordinari, che abbiano compiuto 40 anni di servizio utile.

La cessazione per dimissioni, regolata dall'art. **124 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3**, si riferisce a tutti gli impiegati civili dello Stato, e quindi anche ai magistrati ordinari, che possono cessare dal servizio “*in qualunque tempo*”.

Anche la materia delle ferie rientra nell'ambito delle competenze della quarta Commissione. Dopo la riforma della disciplina del congedo ordinario dei magistrati intervenuta con il **decreto legge 12 settembre 2014 n. 132**, il Consiglio è intervenuto a dare attuazione al nuovo assetto con le circolari ***Regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce del D.L. 12 settembre 2014 n. 132/2014*** (*Delibera del 26 marzo 2015*); con la ***Circolare ricognitiva sulle modalità di godimento delle ferie*** (*Circolare n. P. 10588 del 22 aprile 2011 – Delibera del 21 aprile 2011 e succ.mod.*) e con la “***Risoluzione ricognitiva della disciplina in tema di ferie dei magistrati***” (*Risoluzione del 20 aprile 2016*).

La decadenza dall'impiego dei magistrati trova disciplina nell'art. **11 del R.D. 1941 n. 12**, come modificato dall'art. **28 del D.Lgs. 109 del 2006** che richiama espressamente l'art. **127 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 3 del 1957**.

L'art. **211 R.D. n. 12 del 1941** regola la possibilità di riammissione nell'ordine giudiziario del magistrato che ne sia uscito.

Due delle più comuni fattispecie di richiesta di riammissione sono state esaminate dal C.S.M. con le delibere ***Quesito in ordine alla possibilità di essere riammessi nell'ordine giudiziario a seguito di transito nel notariato*** (*Risposta a quesito del 26 gennaio 2011*) e ***Divieto di***

riammissione in magistratura a seguito dell'avvenuto transito nell'Avvocatura dello Stato (Risposta a quesito del 6 ottobre 2010).

L'art. 3 R.D. 31 maggio 1946 n. 511 prevede *la dispensa dal servizio o collocamento in aspettativa d'ufficio per debolezza di mente o infermità.*

L'istituto del conferimento del titolo onorifico ai magistrati all'atto del collocamento a riposo è di diritto comune, essendo dettata **dall'art. 31, quinto comma, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico degli impiegati civili dello Stato.** L'istituto è stato rivisitato e reinterpretato dal Consiglio superiore con la *delibera Nuova disciplina sulla concessione del titolo onorifico a seguito dell'entrata in vigore della riforma ordinamentale introdotta dagli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n. 160/06 (Delibera del 6 dicembre 2012).*

L'obbligo di residenza nella sede del proprio ufficio è sancito dall'**art. 12 D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3** ed è riferibile anche ai magistrati ordinari in forza dell'**art. 276, comma 3, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12.** L'inosservanza di tale obbligo in assenza dell'autorizzazione ritualmente ottenuta è prevista come illecito disciplinare dall'**art. 2, comma 1, lett. p), del D.Lgs. n. 109/2006.**

I presupposti e le modalità di autorizzazione sono stati disciplinati dal C.S.M. con la Circolare *Nuova circolare sull'obbligo di residenza dei magistrati nella sede del proprio ufficio (Circolare n. P- 12091/2010 del 19 maggio 2010 – Delibera del 12 maggio 2010).* In tale materia giova segnalare anche la delibera *Provvedimento di non autorizzazione a risiedere in un comune diverso da quello della sede del proprio ufficio (Delibera del 24 settembre 2014).*

Quinta Commissione

La Quinta Commissione, *Commissione competente per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi*, ha come attribuzione esclusiva l'adozione di proposte per il conferimento degli uffici direttivi e dei posti in organico che comportano l'esercizio delle funzioni semidirettive, nonché per la conferma dei magistrati incaricati di esercitare funzioni direttive o semidirettive.

Il Presidente della Corte di Cassazione, il Procuratore generale presso la Corte medesima e i magistrati dirigenti degli uffici giudiziari di primo e secondo grado, giudicanti e requirenti, provvedono alla direzione degli uffici, svolgendo compiti di «*amministrazione della giurisdizione*» nel rispetto delle direttive consiliari, nonché «*funzioni amministrative*» strumentali rispetto all'esercizio di quelle giudiziarie. Gli uffici semidirettivi sono quelli di presidente di sezione nei Tribunali e nelle Corti d'Appello, di procuratore aggiunto nelle Procure della Repubblica e di avvocato generale presso le Procure generali, ed hanno la funzione di collaborare con il dirigente per la direzione e la gestione dell'ufficio. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici giudiziari sono elencati **all'art. 10 del D.Lgs. n. 160 del 2006**.

Il conferimento degli uffici direttivi è deliberato dal C.S.M., previo concerto con il Ministro della giustizia secondo **l'art. 11, L. 24 marzo 1958, n. 195**; la procedura consiliare è disciplinata **dall'art. 37 del Regolamento Interno**.

Incarichi direttivi e semidirettivi sono assegnati sulla base del criterio del *merito* e di quello dell'*attitudine direttiva* (**comma 12, art. 12 del D.Lgs. 160 del 2006**), in una procedura concorsuale, valutando comparativamente gli aspiranti allo scopo di selezionare, per ciascun ufficio da ricoprire, il candidato più idoneo, con riguardo alle esigenze specifiche ed, eventualmente, a particolari profili ambientali. L'anzianità, che prima della riforma aveva un peso rilevante nella scelta, non costituisce un criterio di valutazione, ma solo un requisito di legittimazione per concorrere a determinati posti direttivi.

Gli indicatori dell'attitudine direttiva sono stabiliti dal C.S.M. - previa intesa con il Ministro della Giustizia - con la normativa che definisce anche le fonti di conoscenza e la procedura applicabile, attualmente contenuta nel ***Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria*** (*Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015*).

Le funzioni direttive e semidirettive hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per altri quattro anni solo a seguito di valutazione positiva da parte del Consiglio Superiore della Magistratura circa l'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per almeno cinque anni.

Alla scadenza del termine previsto per l'incarico, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive o semidirettive rimane, anche in soprannumero, nel medesimo ufficio con funzioni non direttive (**artt. 45 e 46 D.Lgs. n. 160/2006**).

Le funzioni semidirettive e quelle direttive negli uffici di merito possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento. Per gli uffici di legittimità il periodo di servizio di cui è necessaria la garanzia è ridotto a tre anni (**artt. 34 bis e 35 del D.lgs. n. 160/2006**).

Sesta Commissione

Alla Sesta Commissione consiliare sono attribuiti i compiti di più ampia elaborazione culturale generale. Per tale motivo ad essa è affidato il compito di sovrintendere all'Ufficio Studi e Documentazione del Consiglio Superiore e di indirizzarne l'attività (**art 15 Regolamento Interno**).

Essa propone la relazione sullo stato della giustizia indirizzata al Ministro della Giustizia (**art. 43 Regolamento Interno**).

Può formulare proposte di riforma organica dell'ordinamento giudiziario secondo la **VII disposizione transitoria della Costituzione**, proposte e pareri di cui all'art. **10, secondo comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195** nelle materie di ordinamento giudiziario e su ogni altra questione inerente l'amministrazione della giustizia. Esamina anche questioni di carattere generale connesse a rapporti istituzionali interessanti l'attività consiliare o la funzione giudiziaria.

Nell'esercizio di questa competenza, numerosissime sono state le iniziative di proposta e di parere assunte nei confronti del Ministro in relazione all'attività legislativa. Tra le tante vale la pena a titolo di esempio citare il **Parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/58, sul Disegno di legge concernente: "Riforma della disciplina riguardante la responsabilità civile dei magistrati"** (Delibera del 29 ottobre 2014).

Adotta proposte, pareri, risponde a quesiti provenienti dai magistrati e dagli uffici su questioni di ordinamento giudiziario o relative all'amministrazione e all'organizzazione giudiziaria.

La sesta si occupa dei rapporti con la Scuola Superiore della Magistratura nei termini previsti dall'ordinamento giudiziario vigente.

Sul presupposto che la formazione professionale costituisce principale garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale, l'attività di formazione è stata organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura fino all'istituzione della Scuola Superiore della magistratura – avvenuta con il **decreto legislativo n. 26 del 2006** – entrata in funzione nel 2013.

Con la nuova disciplina l'attività di formazione è affidata alla Scuola; il Consiglio formula annualmente le linee programmatiche sulla formazione (**art. 12 D.lgs. n. 26/2006**) definisce le direttive per lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari (**art. 2 comma 1 lett o) D.Lgs. n. 26/2006**) nonché modalità di svolgimento delle sessioni di tirocinio presso la scuola e gli uffici (**artt. 18 e 20 D.Lgs. n. 26 del 2006**).

Con riferimento alla formazione iniziale dei magistrati, deve essere citato il **Nuovo regolamento per la formazione iniziale dei magistrati ordinari in tirocinio** (Delibera del 13 giugno 2012).

Il Consiglio, con riferimento alle ultime due annualità, ha adottato le **Linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2016** (Delibera del 4 giugno 2015) e **Linee programmatiche sulla formazione e l'aggiornamento professionale dei magistrati per l'anno 2017** (Delibera del 7 settembre 2016). Ciascuna di tali delibere contiene articolate valutazioni argomentative nonché indicazioni programmatiche sia con riferimento alla formazione iniziale dei magistrati, sia a quella permanente, che alla formazione per aspiranti al conferimento di funzioni dirigenziali (**Artt. 2 e art. 26 bis del D.Lgs. 26 del 2006**).

Con la riforma del Regolamento Interno del Consiglio Superiore sono state rivisitate le attribuzioni della Sesta commissione consiliare, attribuendole la esplicita competenza ad esaminare le pratiche relative ai problemi posti all'amministrazione della giustizia in materia di corruzione e contrasto alla criminalità organizzata e terroristica, con riferimento alla disciplina normativa astratta della materia, alla concreta azione di contrasto ed all'organizzazione degli uffici giudiziari interessati, ed ai rapporti con istituzioni nazionali e

sopranazionali operanti nel medesimo settore. In relazione a tale ultima competenza possono richiamarsi le seguenti delibere assunte dal C.S.M. in epoca recente su proposta della Settima Commissione che fino al novembre del 2016 si occupava della materia: ***Organizzazione degli Uffici di Procura competenti per i delitti commessi in materia o con finalità di terrorismo. Rapporti con la Procura nazionale antiterrorismo. Coordinamento investigativo (Risoluzione del 16 marzo 2016); Accesso ai registri delle notizie di reato e successiva utilizzazione delle informazioni acquisite da parte del Procuratore nazionale antimafia - Risoluzione C.S.M. del 16 marzo 2016 (Risposta a quesito del 5 maggio 2016).***

Settima Commissione

La Settima Commissione presidia il settore dell'organizzazione degli uffici giudiziari.

Tale materia ha acquisito un rilievo sempre crescente, dimostrandosi un elemento fondamentale di efficienza e funzionalità del sistema, soprattutto in un contesto di grave limitatezza delle risorse umane e materiali disponibili. Per tale motivo le proposte regolatorie della Settima Commissione hanno riguardato un novero amplissimo di campi specifici; nella presente sede si riporteranno esclusivamente i filoni principali di intervento e, per ciascuno di essi, esclusivamente gli interventi consiliari più recenti e ritenuti più significativi. Un rilievo particolare negli anni recenti è stato assunto dall'attività di promozione dell'innovazione informatica ed organizzativa del Consiglio Superiore e degli uffici. La Settima commissione ha quindi orientato il percorso di reingegnerizzazione della struttura dell'organo di governo autonomo della magistratura, che si è evoluto attraverso un lungo processo di attuazione, rispetto al quale si possono richiamare le principali delibere consiliari: ***Integrazione alle linee guida sulla reingegnerizzazione del sistema informativo del C.S.M.*** (Delibera del 20 maggio 2015); ***La reingegnerizzazione del sistema informatico del C.S.M. con riferimento alle buone prassi e all'archivio digitale dell'ufficio*** (Delibera del 17 giugno 2015); ***Reingegnerizzazione del Sistema Informativo del C.S.M. – realizzazione del nuovo portale pubblico di comunicazione*** (Delibera del 23 settembre 2015); ***Reingegnerizzazione del Sistema Informativo del C.S.M. lo stato del progetto e le determinazioni del C.S.M. per l'attivazioni di alcune fasi contrattuali – La realizzazione del nuovo portale pubblico di comunicazione: approvazione del progetto esecutivo e realizzazione della prima fase.*** (Delibera del 27 gennaio 2016) ***Progettazione, realizzazione ed implementazione del Datawarehouse del Consiglio Superiore della Magistratura nell'ambito del progetto di reingegnerizzazione del sistema informativo*** (Delibera del 18 maggio 2016).

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, ugualmente presente e costante è stata l'attenzione all'implementazione degli strumenti di innovazione tecnologica, espressa, per citare soltanto alcuni degli atti nel settore, con le delibere ***Verifica dello stato di informatizzazione del processo penale*** (Delibera del 14 ottobre 2015) e ***Monitoraggio e studio delle problematiche attuative del Processo Civile Telematico*** (Delibera del 13 maggio 2015).

Alla materia si è voluto dedicare uno spazio ed una attenzione rilevante nell'attività di formazione gestita dalla Scuola Superiore della Magistratura, come risulta dalla delibera ***Collaborazione con la Scuola superiore della magistratura per un progetto di formazione nelle sedi distrettuali nelle materie dell'innovazione e dell'informatizzazione, organizzato in sinergia fra Referenti informatici distrettuali e Formatori decentrati*** (Delibera del 14 ottobre 2015).

La competenza principale della Settima Commissione rimane comunque senz'altro quella attinente alla composizione degli uffici giudiziari, approvazione delle tabelle e loro variazione. Come è noto l'organizzazione degli uffici giudiziari è il luogo in cui trova attuazione e concretezza il principio di garanzia del giudice naturale stabilito dall'**art. 25 della Costituzione**. A livello normativo primario l'organizzazione degli uffici giudiziari giudicanti, sul piano sostanziale e procedimentale è disciplinata dagli **artt. 7 bis (Tabelle degli uffici giudicanti) e 7 ter (Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti) R.D. 30 gennaio 1941 n. 12**, che descrivono il sistema tabellare.

Per gli uffici requirenti, a seguito della riforma del 2006, il sistema tabellare non è più in vigore, prevedendosi soltanto **all'art. 1 del D.Lgs. n. 106 del 2006** che il Procuratore della Repubblica, titolare dell'azione penale, determina i criteri di organizzazione dell'ufficio e per l'assegnazione dei procedimenti ai magistrati, e li trasmette al Consiglio superiore .

La nuova disciplina legislativa degli uffici di procura è contenuta nel **D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 “Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della L. 25 luglio 2005, n. 150”**.

Dal punto di vista della regolamentazione sul tema dell’organizzazione degli uffici di Procura devono essere citate le delibere interpretative generali adottate nell’immediatezza dell’entrata in vigore della riforma dell’ordinamento giudiziario **Risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero (Risoluzione del 21 luglio 2009)** e **Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell’entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106 (Risoluzione del 12 luglio 2007)**.

In relazione agli uffici giudicanti il Consiglio determina ogni triennio i criteri per l’organizzazione degli uffici. Per il triennio in corso è stata approvata la **Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2017/2019** (Delibera di Plenum in data 25gennaio2017); la precedente è la **Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016** (Circolare P. n. 19199 del 27 luglio 2011 - Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 4 maggio 2016).

Rientrano nella materia tabellare gli istituti delle applicazioni e supplenze dei magistrati negli uffici; esse trovano disciplina primaria negli **artt. 97 e ss. e gli artt. 110 e ss. del R.G. n. 12 del 1941**. L’**art. 7 bis del R.D. n. 12 del 1941** prevede inoltre l’istituto delle tabelle infradistrettuali degli uffici giudicanti e requirenti; tra gli strumenti organizzativi finalizzati a risolvere difficoltà contingenti degli uffici rientra anche la figura dei magistrati distrettuali giudicanti e requirenti, introdotto nel nostro ordinamento con la **legge n. 48 del 2001**. In relazione a tutti gli istituti appena elencati, il Consiglio Superiore ha adottato una circolare generale che ne stabilisce presupposti e modalità di impiego: **Circolare sulle applicazioni e supplenze negli uffici giudiziari, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali** (Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 2011- Delibera del 21 luglio 2011 e succ. mod. al 17 ottobre 2013, limitatamente all’all. A).

Alla medesima finalità generale di natura organizzativa assolve la **Nuova Circolare in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia** (Circolare n. P-24930 del 19 novembre 2010 - Delibera del 17 novembre 2010 e succ mod. al 5 marzo 2014).

Un settore per il quale la Settima Commissione ha dimostrato grande interesse, sul presupposto che la collaborazione organizzativa costituisce una formidabile leva di efficienza negli uffici, in tempi di ristrettezza delle risorse, è quello dell’acquisizione di risorse estranee alla magistratura al fine di assistenza negli uffici giudiziari. Vengono così in rilievo gli strumenti convenzionali e di reclutamento previsti **dall’art. 37, commi 4 e 5, d.l. 6 luglio 2011 n. 98 conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111**, nonché le previsioni di cui **all’ art. 73 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. in legge 9 agosto 2013, n. 98** e dell’**art. 44 legge 31 dicembre 2012**. Il Consiglio ha dedicato alla materia numerosi approfondimenti, dei quali si richiama il più ampio, consistente nella **Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari** (Risoluzione del 29 aprile 2014).

Nella stessa direzione di ricerca degli strumenti operativi di gestione degli uffici più conformi ad un modello di giurisdizione efficiente e funzionale si pone l’attività della Settima Commissione di raccolta, tematizzazione e diffusione delle soluzioni organizzative virtuose elaborate ed attuate negli uffici giudiziari, meritevoli di esse condivise e promosse (cd. *buone prassi*). Sul tema il Consiglio è intervenuto in maniera ripetuta recentemente; tra gli altri atti, si richiamano le delibere **Nuovo progetto sulle buone prassi di organizzazione degli uffici giudiziari** (Delibera del 17 giugno 2015 con mod. al 23 luglio 2015) **Dalle buone prassi ai “modelli”. Una prima manualistica ricognitiva delle pratiche di organizzazione più diffuse negli uffici giudiziari italiani** (Delibera del 7 luglio 2016).

Altro strumento organizzativo di fondamentale rilievo negli uffici è stabilito nell’**art. 37 D.L. n. 98 del 2011 “Disposizioni per l’efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione**

delle controversie” con cui il legislatore ha introdotto l’obbligo, per i dirigenti degli uffici giudiziari, di redigere un programma annuale per la gestione dei procedimenti civili pendenti. Sul tema l’organo di governo autonomo si è più volte pronunciato negli ultimi anni; per motivi di contenenza vale la pena nella presente sede citare solo l’ultima delibera con la ***Nuova circolare in materia di programmi di gestione dei procedimenti civili prevista dall’art. 37 D.L. 98/2011 (Circolare n. P – n. 22890 del 9 dicembre 2016 – Delibera del 7 dicembre 2016).***

Al tema del miglioramento della funzionalità complessiva - sotto il profilo quantitativo e sotto quello qualitativo della risposta giudiziaria - del sistema attraverso l’individuazione delle più idonee misure organizzative si ascrivono, tra le altre, le delibere ***Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti (Risposta a quesito dell’11 maggio 2016, e Strumenti per il governo di temporanee situazioni di difficoltà organizzative (Risposta a quesito del 10 febbraio 2016).***

La Settima Commissione ha inoltre assunto le determinazioni organizzative conseguenti alla modifica legislativa del congedo ordinario del personale di magistratura, con la delibera ***Adozione di misure organizzative in materia di ferie dei magistrati ex art. 16, co. 4 Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 (Delibera del 25 marzo 2015).***

Ottava Commissione

L'Ottava Commissione consiliare è competente al governo di tutta la magistratura onoraria. Con riferimento a tale settore essa assomma in sé tutte le funzioni – reclutamento, nomina, conferimento delle funzioni, assegnazioni agli uffici, valutazioni di professionalità, cessazioni dal servizio e controllo disciplinare – che in relazione ai magistrati professionali sono ripartite tra le altre commissioni consiliari. La produzione dell'ottava commissione è quindi amplissima; per tale motivo nella presente sede si citeranno soltanto le competenze e gli atti ritenuti più significativi.

Come è noto gli **artt. 102 e 106 della Costituzione** disciplinano le diverse forme in cui cittadini estranei alla magistratura professionale possono partecipare all'esercizio della giurisdizione.

La giurisdizione ordinaria è amministrata da giudici “professionali” e da giudici “onorari”, entrambi appartenenti all'ordine giudiziario (**art. 4 del R.D. 30 gennaio 1941, n.12**).

Attualmente nel sistema italiano le principali figure di magistratura onoraria sono: a) i giudici di pace (**L. 21 novembre 1991, n. 374; D.P.R. 28 agosto 1992, n. 404**), a cui è attribuita competenza, sia nel settore civile che nel settore penale, su cause di minore valore ovvero di più lieve offensività, sottratte alla giurisdizione dei giudici professionali; b) i giudici onorari aggregati (**L. 22 luglio 1997, n. 276; D.L. 21 settembre 1998, n. 328, conv. in L. 19 novembre 1998, n. 221**), che compongono le cd. sezioni stralcio istituite per l'eliminazione degli affari civili pendenti alla data del 30 aprile 1995; c) i giudici onorari di tribunale (c.d. G.O.T. previsti **dall'art. 42 bis e ss. R.D. n. 12 del 1941**) di supporto negli uffici giudicanti e i vice procuratori onorari (c.d. V.P.O. previsti **dall'art. 71 e ss. R.D. n. 12 del 1941**) in forza agli uffici requirenti ; d) gli esperti del tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni (**R.D.L 20 luglio 1934 n. 1404**); e) i giudici popolari delle Corti di assise (**L. 10 aprile 1951, n. 287**); f) i giudici ausiliari di Corte di appello (**D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98**); g) gli esperti componenti del tribunale di sorveglianza (**cf. art. 70 del L. 26 luglio 1975, n. 354**); h) gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (**cf. artt. 2-4 del L. 2 marzo 1963, n. 320**) e dei Tribunali delle acque pubbliche.

La legge **28 aprile 2016, n. 57, "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace"**, entrata in vigore il 14 maggio 2016, ha stabilito una radicale modifica della disciplina delle funzioni attualmente esercitate dai giudici di pace, dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della Procura della Repubblica. A tal fine, è previsto che i giudici onorari di Tribunale (G.O.T.) confluiscono nell'ufficio del giudice di pace.

Il 31 maggio 2016 è stato adottato il decreto legislativo **n. 92** (in Gazz. Uff., 31 maggio 2016, n. 126), recante **Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio**, che ha disciplinato la nuova struttura e le funzioni della sezione autonoma per la magistratura onoraria in tutti i Consigli giudiziari, e prevedendo le modalità procedurali per la conferma nell'incarico dei magistrati onorari già in servizio.

L'ottava commissione, in relazione alle novità di riforma legislativa da ultimo indicate, ha elaborato la delibera **Applicabilità della disciplina di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, nei confronti dei giudici onorari** (Risposta a quesito del 6 luglio 2016); nonché **Coordinamento degli uffici del Giudice di Pace in capo ai Presidenti di Tribunale ex articolo 5 della legge n. 57/2016**(Risposta a quesito del 1° giugno 2016).

Con riferimento all'assetto presente della magistratura onoraria e della sua ordinaria attività di governo, deve darsi atto che il C.S.M. ha elaborato, su proposta della Ottava Commissione, lo statuto e la disciplina di dettaglio delle modalità procedurali e dei presupposti per il reclutamento, della formazione, della valutazione professionale e del controllo disciplinare per ciascuna categoria di magistrati onorari. A tal proposito devono citarsi le delibere: ***Nuove modalità di nomina e conferma dei giudici di pace a seguito delle modifiche alla legge istitutiva introdotte dalla legge 24 novembre 1999, n. 468 (Circolare n. P-15880/2002 del 1° agosto 2002 e successive modifiche)***; ***Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei giudici onorari di tribunale (Circolare n. P. 793/2016 del 19 gennaio 2016 – Delibera del 13 gennaio 2016)***; ***Circolare relativa ai criteri per la nomina e conferma e sullo stato professionale dei vice procuratori onorari (Circolare n. P. 792/2016 del 19 gennaio 2016 – Delibera del 13 gennaio 2016)***; ***Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2017 -2019 (Circolare n. P. 19415 del 26 ottobre 2015 – Delibera del 21 ottobre 2015)***; ***Criteri per la nomina e conferma degli esperti dei Tribunali di sorveglianza per il triennio 2017-2019 (Circolare n. P. 19453 del 26 ottobre 2015 – Delibera del 21 ottobre 2015)***; ***Delega ai Presidenti delle Corti di Appello, fino al 31 dicembre 2015, per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di Sorveglianza (Delibera del 3 dicembre 2014)***; ***Criteri e modalità di nomina dei giudici ausiliari presso le Corti di appello, di cui agli articoli 62 e segg. del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (Circolare n. P. n. 17202 del 24 ottobre 2014 – Delibera del 22 ottobre 2014).***

Con riferimento all'ufficio del Giudice di Pace, autonomo rispetto alle articolazioni in cui operano i giudici professionali, l'ottava Commissione ha anche perseguito l'attuazione del principio del giudice naturale e dell'efficienza organizzativa imponendo il modello tabellare, con la ***Circolare relativa alla formazione delle tabelle di composizione degli Uffici del giudice di pace per il triennio 2015-2017 (Circolare n. P. 9510 del 26 maggio 2014 - Delibera del 21 maggio 2014).***

A garanzia della qualità della prestazione, nonché della autonomia ed indipendenza dell'esercizio della giurisdizione anche nelle funzioni onorarie, l'ottava commissione si è impegnata con particolare intensità nel settore della formazione della magistratura onoraria, in accordo con la Scuola Superiore della Magistratura; di tale impegno è testimonianza, tra le altre, la ***Risoluzione sui rapporti tra Consiglio Superiore della Magistratura e Scuola Superiore della Magistratura nel settore della formazione decentrata della magistratura onoraria (Risoluzione del 24 luglio 2013).***

Nona Commissione

La Nona Commissione consiliare, fino al 2013 competente per l'erogazione della formazione dei magistrati, era stata soppressa con decreto del Vicepresidente del Consiglio superiore del 31 luglio 2013, è stata ricostituita con decreto del Vicepresidente del C.S.M. del 13 ottobre 2016.

Le ragioni di tale ricostituzione sono state esplicitate dalla Seconda Commissione nella delibera del ***Ricostituzione della Nona Commissione referente e definizione delle relative competenze*** (Delibera del 23 marzo 2016). Si fa riferimento in essa in primo luogo alla necessità di far fronte al notevole incremento della attività di rilievo internazionale del Consiglio, che ha, già in passato, indotto significativi interventi dell'organo di autogoverno, mirati al rafforzamento delle strutture ad essa deputate, quali la costituzione di una struttura amministrativa di supporto unitaria denominata Ufficio per le Relazioni Internazionali (U.R.I.), dotata di un proprio organico amministrativo.

Tuttavia si è ritenuto che non fosse stata conseguita una adeguata efficienza della azione consiliare nell'ambito delle iniziative internazionali che si sono negli ultimi anni moltiplicate, anche in ragione della volontà consiliare di incidere in misura più rilevante e con un maggiore impegno, anche ideativo, sull'andamento degli organismi ed organizzazioni internazionali ai quali partecipa. L'attività internazionale ha assunto, in effetti, una consistenza ed una varietà tale da imporre, da un lato, la ancora maggiore specializzazione di coloro che vi si dedicano e, dall'altro, considerata la necessità di assicurare risposte operative sempre più celeri, una maggiore snellezza dei rapporti tra la struttura amministrativa di riferimento ed la corrispondente commissione referente consiliare. Tale linea di tendenza è stata tracciata in maniera netta con la **delibera del C.S.M. del 25 marzo 2015**, avente ad oggetto il "*Piano quadriennale dell'attività internazionale del Consiglio*", con la quale è stata prevista una più sistematica partecipazione del C.S.M. alle attività internazionali, "*elaborando una politica più strutturata e in grado di "fare sistema" sia sul terreno delle relazioni con le altre istituzioni coinvolte, sia sul terreno dell'organizzazione interna*". E' apparso quindi indispensabile prevedere una apposita commissione consiliare che, anche avvalendosi della struttura amministrativa dell'Ufficio per le Relazioni Internazionali (U.R.I.), possa fare fronte nella forma più adeguata alla programmazione ed attuazione delle tante ed articolate iniziative internazionali del Consiglio, anche in cooperazione con altre istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali.

Alla nona Commissione è stato inoltre affidato il compito di garantire una più costante capacità di interazione, con riguardo al settore della formazione giudiziaria internazionale, con la Scuola Superiore della Magistratura, nonché con le magistratura degli altri Paesi e i rispettivi organi di governo.

Sui temi di cui si è detto deve essere richiamata la precedente produzione consiliare, sia pure non ancora ascrivibile alla Nona Commissione nell'attuale assetto. Così merita di essere citata la delibera ***Rapporti di collaborazione tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola superiore della Magistratura nell'ambito dell'attività di formazione internazionale*** (Delibera del 24 ottobre 2012).

Sempre agli ambiti generali delle relazioni internazionali fa riferimento la delibera **Rete europea di formazione giudiziaria: C.S.M. e Scuola della Magistratura** (Delibera del 3 luglio 2013); nonché la delibera **Piano di azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma. Progetto Europeo Gaius per il rafforzamento della cultura giuridica europea dei magistrati italiani** (Delibera del 13 aprile 2011) e **Rete Europea di Formazione Giudiziaria** (Deliberazione del 21 luglio 2004).

Anche le delibere del C.S.M. in cui sono indicate le linee programmatiche per la formazione presso la Scuola della magistratura, già citate nell'illustrare l'attività della Sesta

Commissione, contengono riferimenti alla formazione internazionale oggi affidata alla Nona Commissione.

Alla Nona Commissione, in sede di ricostituzione, è stata inoltre affidata la competenza all'esame delle problematiche relative alla materia dell'esecuzione penale ed in relazione alla magistratura di sorveglianza. Su questi temi, sempre in ossequio ad una esigenza di continenza della trattazione, deve essere esclusivamente citata per il suo respiro generale di indirizzo culturale e normativo su temi di elevatissimo rilievo e delicatezza istituzionale, implicanti la declinazione giudiziaria di valori costituzionali, la recente **Risoluzione in ordine agli Stati Generali sulla Esecuzione penale** (*Risoluzione del 6 aprile 2016*).